



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA  
TEL.. 0984408445

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) - delegazioni: cosenza

e-mail: [cp.cosenza@lnd.it](mailto:cp.cosenza@lnd.it)

Posta Certificata: [cosenza@pec.crcalabria.it](mailto:cosenza@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2025/2026

### Comunicato Ufficiale n° 20 del 18 Dicembre 2025

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

##### MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE LND

Care amiche e cari amici della Lega Nazionale Dilettanti,

con l'avvicinarsi delle Festività di fine anno, desidero rivolgere a tutti voi, alle vostre famiglie e a quanti operano quotidianamente nel mondo del calcio dilettantistico e giovanile, i miei più sentiti auguri di ogni bene. Il 2025 volge al termine, lasciandoci la consapevolezza di un percorso di crescita che non riguarda soltanto i risultati sportivi e l'organizzazione delle competizioni, ma anche – e soprattutto – il ruolo che la Lega Nazionale Dilettanti continua a svolgere nella vita sociale dei territori. Un cammino che conferma una visione che ho sempre ritenuto fondamentale: una LND capace di procedere con equilibrio su due gambe, quella agonistica e quella sociale, entrambe indispensabili per garantire solidità, credibilità e prospettiva al nostro movimento.

Accanto all'impegno sui campi di gioco, si è ulteriormente rafforzata l'attenzione verso i progetti di inclusione, di responsabilità sociale e di coinvolgimento di un numero sempre più ampio di realtà: dal calcio giovanile a quello femminile, dal futsal al beach soccer, fino ad aree emergenti come gli eSports e ad iniziative dedicate alle fasce più vulnerabili. È un segnale importante, che testimonia come il calcio dilettantistico sappia essere non solo competizione, ma anche strumento educativo, culturale e di coesione sociale.

In questo contesto, il mio ringraziamento più sincero va alle Società, ai dirigenti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e, in modo particolare, ai volontari. Donne e uomini che, con passione, dedizione e spesso con grandi sacrifici personali, si mettono ogni giorno al servizio delle comunità locali, rendendo possibile l'attività sportiva in migliaia di realtà diffuse su tutto il territorio nazionale. Il loro contributo rappresenta la vera forza della Lega Nazionale Dilettanti e un patrimonio di valori che va tutelato e valorizzato.

La LND continuerà a operare, attraverso le proprie strutture centrali e territoriali, per sostenere le Associate, accompagnarle nei processi di cambiamento e rafforzare il dialogo con le istituzioni, nella convinzione che il calcio di base rappresenti un presidio sociale insostituibile e una straordinaria opportunità di crescita per le nuove generazioni.

Questo periodo di Festività è anche tempo di riflessione e di speranza: un'occasione per ritrovare il senso più autentico dello stare insieme e per guardare al futuro con rinnovata responsabilità, con quello spirito di servizio e quella determinazione che da sempre contraddistinguono il nostro movimento. In un tempo come quello attuale attraversato, peraltro, da instabilità a livello internazionale, il valore della pace assume un significato ancora più profondo.

A tutti voi, protagonisti di questo grande mondo che è il calcio dilettantistico italiano, giungano i miei migliori auguri di buon Natale e di un nuovo anno ricco di salute, serenità e soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

Con viva cordialità,

**Giancarlo Abete**

Presidente  
Lega Nazionale Dilettanti



## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |               |            |             |
|---------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi  | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Andrea | FERRARA    | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio  | TALLARICO  | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

#### **RECLAMO n. 25. della società A.S.D. FAGNANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 27/11/2025 (Squalifica per QUATTRO (4) anni a carico del giocatore MADERA Giuseppe, squalifica per QUATTRO (4) anni a carico del giocatore DE ROSE Alex).**

#### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

#### **OSSERVA**

dal referto arbitrale risulta che:

**1.-** Al minuto 46 del secondo tempo, in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore in favore della Società S.S.D. Komunicando IKST, il calciatore n. 8 della Società A.S.D. Fagnano, sig. Madera Giuseppe, colpiva al fianco il direttore di gara con un violento calcio, procurandogli forte dolore, un'escoriazione e un ematoma (documentati dalle fotografie prodotte dallo stesso arbitro). Immediatamente dopo, il capitano n. 14 dell' A.S.D. Fagnano, sig. De Rose Alex, protestava verso la decisione presa, stratonava l'arbitro afferrandolo per la divisa e gli rivolgeva espressioni offensive e irraguardose.

A questo punto il direttore di gara provvedeva ad espellere Madera Giuseppe e De Rose Alex, ma mentre si dirigeva verso il dischetto dell'area di rigore per far battere la massima punizione, veniva raggiunto dal n. 80 dell'A.S.D. Fagnano, sig. Madera Alessandro, che lo colpiva con un violento calcio al ginocchio destro provocandogli forte dolore ed un piccolo ematoma (documentato da foto che l'arbitro allegava).

A causa del colpo ricevuto il direttore di gara cadeva in terra e veniva colpito con un pugno alla zona lombare destra, ma non era in grado di individuare l'autore dell'atto di violenza.

Grazie ad alcuni tesserati della società S.S.D. Komunicando IKST e alle Forze dell'Ordine presenti riusciva a raggiungere lo spogliatoio e, non essendo più nelle condizioni psicofisiche per continuare la direzione della gara, ne decretava la definitiva sospensione.

Facendo rientro a casa, il direttore di gara, avvertendo forti dolori e malessere, era costretto a rivolgersi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Paola dove i sanitari diagnosticavano "contusione regione lombare dx – contusione ginocchio dx – escoriazione fianco sx – contusioni multiple" e assegnavano una prognosi di giorni dieci, come da certificato allegato.

**2.-** Il Giudice Sportivo, valutata la gravità dei fatti e ritenuto ai sensi dell'art. 5 comma, 2 CGS, che il capitano della A.S.D. Fagnano, De Rose Alex, doveva rispondere dell'atto di violenza commesso dal calciatore della propria squadra non individuato, comminava:

- la sanzione di squalifica di anni 4 a carico di Madera Giuseppe e Madera Alessandro dell'A.S.D. Fagnano;
- la sanzione di squalifica di anni 4 a carico di De Rose Alex con riduzione a mesi 2 in caso di individuazione del responsabile della condotta violenta;
- la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della A.S.D. Fagnano;
- la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 e la decurtazione di 2 (due) punti in classifica alla società A.S.D. Fagnano;
- l'obbligo alla società A.S.D. Fagnano di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti se documentati e richiesti.

Con il medesimo provvedimento, precisava che le sanzioni inflitte sarebbero state considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, per come deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, ai sensi dell'art. 35 c. 7 del C.G.S.

**3.-** Avverso il deliberato del Giudice Sportivo, limitatamente alle sanzioni inflitte al giocatore Madera Giuseppe ed al capitano De Rose Alex, ha proposto reclamo la A.S.D. Fagnano sostenendo:

- che dopo la concessione del calcio di rigore, l'arbitro espellere, per primo, il numero 14 De Rose Alex, per proteste;

- che dopo pochi minuti l'arbitro espelle il n. 80 Madera Alessandro (e non il suo gemello Madera Giuseppe che portava il n. 8), il quale venuto a contatto con il direttore di gara per effetto delle proteste conseguenti all'assegnazione del calcio di rigore, l'aveva probabilmente urtato involontariamente con il proprio ginocchio, ma non l'aveva colpito con un calcio;
- lo stesso Madera Alessandro (n. 80), dopo l'espulsione, si allontanava per poi riavvicinarsi inveendo e protestando di nuovo in maniera energica contro l'arbitro, il quale credendo si trattasse del fratello gemello n. 8, Madera Giuseppe, gli notificava nuovamente il provvedimento di espulsione;
- a questo punto, il numero 8 Giuseppe Madera, fratello gemello di Alessandro Madera (n. 80), faceva notare all'arbitro che il n. 80 Madera Alessandro era stato attinto per due volte da un provvedimento di espulsione e veniva a sua volta espulso, avendo utilizzato frasi offensive e irraguardose e non per atti di violenza nei suoi confronti;
- solo dopo questo episodio il calciatore n. 80 Alessandro Madera sferrava un calcio all'arbitro, il quale tentava una reazione nei confronti dell'aggressore, ma veniva prontamente fermato da un giocatore della S.S.D. Komunizando IKST, il quale, nel trattenerlo, oltre a suggerire all'arbitro di buttarsi per terra, lo faceva effettivamente scivolare;
- mentre il direttore di gara era a terra, il calciatore n. 80 Alessandro Madera tentava con la mano di far rialzare l'arbitro dicendogli (avendo udito l'invito del giocatore del Komunizando) che stava facendo solo scena;
- questo gesto veniva descritto dal direttore di gara come atto di violenza, specificamente un pugno, ricevuto da un calciatore non identificato, del quale – comunque – Madera Alessandro si assumeva la responsabilità, producendo dichiarazione scritta.

La Società reclamante concludeva, quindi per l'annullamento o la riduzione della squalifica di 4 anni a carico di Alex De Rose (capitano), in quanto Alessandro Madera ha ammesso di aver colpito lui l'arbitro mentre era a terra nel tentativo di farlo rialzare nonché per l'annullamento o la riduzione della squalifica di 4 anni a carico di Giuseppe Madera, il quale non aveva sferrato nessun calcio all'arbitro.

**4.-** La ricostruzione operata dalla Società reclamante non trova riscontro nel rapporto del direttore di gara che gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, e in ordine al quale non v'è motivo di dubitare.

Invero, il supplemento di rapporto del direttore di gara è puntuale e circostanziato, né appare credibile che egli abbia confuso, a causa della loro somiglianza, i calciatori Madera Giuseppe e Madera Alessandro, avendoli - al contrario - identificati perfettamente attraverso i numeri di maglia (rispettivamente n. 8 e 80), precisamente riportati nel referto.

Nemmeno è credibile che il solo atto di violenza subito dal direttore di gara sia stato il calcio sferratogli da Madera Alessandro (n. 80), poiché il referto medico prodotto dall'arbitro (oltre la documentazione fotografica in atti) indica lesioni in varie parti del corpo, effetto di diversi colpi subiti del tutto compatibili con quanto descritto nel supplemento al rapporto di gara.

Per cui resta confermata la responsabilità di Madera Giuseppe (n. 8) per i fatti accertati e descritti nel rapporto arbitrale, risultando superfluo ogni altro accertamento istruttorio.

**5.-** Deve, invece, darsi atto che il Madera Alessandro abbia assunto la responsabilità del pugno sferrato all'arbitro mentre questi era a terra. Di tale circostanza dovrà tenersi conto ai fini della valutazione del suo comportamento complessivo e dell'eventuale aggravamento della sanzione già inflitta dal primo giudice, tenuto conto della reiterata condotta illecita unificata dal vincolo della continuazione. Per questi motivi, non essendo Madera Alessandro parte del presente procedimento (per non essere stata reclamata la squalifica a lui irrogata) gli atti devono essere rimessi al primo giudice per la valutazione e la determinazione dell'eventuale ulteriore sanzione a carico di esso Madera Alessandro.

Deve, invece, revocarsi con effetto immediato la sanzione a carico del capitano, De Rose Alex ai sensi dell'art. 5 comma, 2 CGS, rimodulando la sanzione per i comportamenti a lui imputabili, come determinata dal primo giudice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale, revoca la squalifica di anni QUATTRO a carico di DE ROSE Alex;

irroga a DE ROSE Alex la squalifica di mesi due;

rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza ai fini della valutazione delle ulteriori condotte ascrivibili a Madera Alessandro e delle conseguenti determinazioni sanzionatorie;

conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.



### 3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

#### MESSAGGIO AUGURALE DEL DELEGATO PROVINCIALE

Cari Dirigenti delle Società,

In occasione delle prossime Festività Natalizie desidero rivolgere i miei auguri più sinceri, a nome di tutta la Delegazione di Cosenza. A tutti i dirigenti, ai tecnici, ai genitori e soprattutto a voi, bambini e bambine, ragazzi e ragazze che frequentate le nostre scuole calcio, rivolgo l'auspicio di poter vivere momenti di gioia e serenità. Che il 2026 sia un anno ancora più positivo per il calcio giovanile e dilettantistico, e che possiate mantenere sempre la gioia e l'entusiasmo che vi rendono unici.

Che il Natale possa alimentare l'impegno, l'amore e la dedizione con cui affrontate il vostro percorso calcistico, portando a voi e alle vostre famiglie tanta felicità e serenità.

Buon Natale e felice anno nuovo!

Il Delegato  
Antonio Massarini

#### CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

#### Modifiche al programma gare

##### Gara FR FOLGORE CASALI DEL MANCO = LONGOBARDI CALCIO del 21.12.2025

La gara a margine, per indisponibilità di campo, verrà disputata sul campo COMUNALE ROGLIANO

#### CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

##### ESCLUSIONE PER RINUNCIA

Preso atto della decisione del Giudice sportivo, vista la rinuncia al campionato della società PARENTI CALCIO 1978, si comunica che tutte le società del Girone B che avrebbero dovuto incontrare la società PARENTI CALCIO 1978 osserveranno un turno di riposo.

### 4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

#### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

##### GIRONE B - 10 Giornata

| Squadra 1             | Squadra 2         | A/R | Data/Ora            | Impianto                             | Località Impianto            | Indirizzo Impianto                |
|-----------------------|-------------------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| CITTA DI APRIGLIANO   | AUDACE SAN MARCO  | A   | 20/12/2025<br>14:30 | 43 COMUNALE<br>APRIGLIANO            | APRIGLIANO                   | VIA V.EMANUELE II -FRAZ.<br>GRUPA |
| NUOVA GRISOLIA CALCIO | REAL MALVITO 2024 | A   | 20/12/2025<br>14:30 | 229 COMUNALE<br>"CAPALBO-<br>CAPUTO" | GRISOLIA                     | VIA PASTENA - LOC.<br>RINAZZO     |
| PIANOPOLI             | FAGNANO           | A   | 20/12/2025<br>14:30 | 22 COMUNALE<br>"P.CATANIA"           | PIANOPOLI                    | VIA COSENTINI                     |
| RAFFAELE NICASTRO     | BELVEDERE CALCIO  | A   | 20/12/2025<br>18:00 | 83 COMUNALE<br>"ROCCO RIGA"          | LAMEZIA<br>TERME/S.EUFEMIA   | LOC. PITIZZANI VIA<br>BOCCIONI    |
| SAN MICHELE DONNICI   | KOMUNICANDO IKST  | A   | 20/12/2025<br>14:30 | 218 COMUNALE<br>COSENZA/DONNICI      | COSENZA/DONNICI<br>INFERIORE | CONTRADA ERBICELLO                |
| COLOSIMI CALCIO       | CONFLENTI         | A   | 21/12/2025<br>14:30 | 368 COMUNALE<br>COLOSIMI             | COLOSIMI/MANCHE              | CONTRADA MANCHE                   |

**CAMPIONATO TERZA CATEGORIA****GIRONE B - 8 Giornata**

| Squadra 1                 | Squadra 2              | A/R | Data/Ora            | Impianto                          | Localita' Impianto            | Indirizzo Impianto          |
|---------------------------|------------------------|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| F.C. MONTALTO UFFUGO      | NOCELAO                | A   | 20/12/2025<br>14:30 | 21 COMUNALE "P. PELLEGRINO"       | MONTALTO UFFUGO               | VIA E. CIRINO - LOC. QUERCE |
| FALCHI ROSSI FALCONARA    | CERISANO 96            | A   | 20/12/2025<br>14:30 | 397 COMUNALE FALCONARA ALBANESE   | FALCONARA ALBANESE/TORREMEZZO | LOC. MALPERTUSO-TORREMEZZO  |
| FRALE                     | CERZETO KOSMOS 91      | A   | 20/12/2025<br>14:30 | 106 COMUNALE "GIOVANNINO DE LUCA" | MENDICINO                     | VIA BASSO LA MOTTA          |
| E.COSCARELLO CASTROLIBERO | CEEP VILLAGGIO EUROPA  | A   | 21/12/2025<br>14:30 | 204 COMUNALE "M. DODARO"          | CASTROLIBERO                  | VIA MATTIA PRETI            |
| FR FOLGORE CASALI DEL MAN | LONGOBARDI CALCIO      | A   | 21/12/2025<br>14:30 | 510 COMUNALE ROGLIANO             | ROGLIANO                      | VIA E. ALTOMARE C.DA CALIA  |
| SANTANGELO DACRI          | SANT AGATA CALCIO 1948 | A   | 21/12/2025<br>14:30 | 391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"     | ACRI/SAN GIACOMO              | LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI |

**5. RISULTATI GARE****CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE B - 9 Giornata - A |                         |       |
|---------------------------|-------------------------|-------|
| BELVEDERE CALCIO          | - AUDACE SAN MARCO      | 4 - 5 |
| CITTA DI APRIGLIANO       | - NUOVA GRISOLIA CALCIO | 0 - 2 |
| (1) CONFLENTI             | - SAN MICHELE DONNICI   | 0 - 5 |
| (1) FAGNANO               | - RAFFAELE NICASTRO     | 0 - 2 |
| KOMUNICANDO IKST          | - PIANOPOLI             | 0 - 3 |
| (1) REAL MALVITO 2024     | - COLOSIMI CALCIO       | 2 - 1 |

(1) - disputata il 14/12/2025

**CAMPIONATO TERZA CATEGORIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE B - 7 Giornata - A  |                             |       |
|----------------------------|-----------------------------|-------|
| CEEP VILLAGGIO EUROPA      | - SANTANGELO DACRI          | 2 - 3 |
| CERISANO 96                | - FRALE                     | 1 - 1 |
| (1) CERZETO KOSMOS 91      | - E.COSCARELLO CASTROLIBERO | 0 - 1 |
| LONGOBARDI CALCIO          | - F.C. MONTALTO UFFUGO      | 1 - 1 |
| NOCELAO                    | - FALCHI ROSSI FALCONARA    | 2 - 4 |
| (1) SANT AGATA CALCIO 1948 | - FR FOLGORE CASALI DEL MAN | 2 - 2 |

(1) - disputata il 13/12/2025

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/12/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE B - 7 Giornata - A |                     |       |
|---------------------------|---------------------|-------|
| G.S. CETRARO              | MARANO PRINC. FUT.  | 1 - 6 |
| PARENTI CALCIO 1978       | VIENNA DA FUSCALDO  | 0 - 6 |
| SAN PIETRO 2011           | BODRUM CLUB         | 1 - 7 |
| SARACENA                  | LA SPORTIVA TRAFORO | 1 - 1 |
| SINCO BISIGNANO           | TIKI TAKA           | 5 - 7 |

dgs



## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 17.12.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

##### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 13/12/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### DIRIGENTI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

AMOROSO GIANLUCA (BELVEDERE CALCIO)

##### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SPAGNUOLO MATTIA (NUOVA GRISOLIA CALCIO)

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GROSSO MAURO (BELVEDERE CALCIO) MARRELLO EMANUELE (CITTA DI APRIGLIANO)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

CASELLA FRANCESCO (BELVEDERE CALCIO) CARELLI ROBERTO (KOMUNICANDO IKST)  
SPADAFORA MATTIA (KOMUNICANDO IKST)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

PANZA FEDERICO (CITTA DI APRIGLIANO) MARCONE PASQUALE (NUOVA GRISOLIA CALCIO)  
GARIERI VINCENZO (PIANOPOLI)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

GUAGLIARDI ANTONELLO (KOMUNICANDO IKST) CARROZZINO GABRIELE (NUOVA GRISOLIA CALCIO)  
CRUSCO ANTONIO (NUOVA GRISOLIA CALCIO) CIRIAC

##### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 14/12/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SIRIMARCO LUCA (REAL MALVITO 2024)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

MICELI ANDREA (COLOSIMI CALCIO) MURACA MANUEL (COLOSIMI CALCIO)  
FAZZARI GABRIELE (CONFLENTI)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

ESPOSITO PIETRO (CONFLENTI) TERRANOVA ENRICO (FAGNANO)



### **AMMONIZIONE (I INFR)**

|                   |                       |                            |                     |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| PERRI LUCA        | (COLOSIMI CALCIO)     | VORNICU ALEXANDRU<br>EDUAR | (COLOSIMI CALCIO)   |
| ALOIA ANDREA      | (FAGNANO)             | ESPOSITO SEBASTIANO        | (FAGNANO)           |
| PANDO GIULIO      | (FAGNANO)             | AVOLIO LUCIANO             | (REAL MALVITO 2024) |
| IANNUZZI GIOVANNI | (REAL MALVITO 2024)   | PATITUCCI ALDO             | (REAL MALVITO 2024) |
| NICOLETTI PIERO   | (SAN MICHELE DONNICI) |                            |                     |

## **CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 14/12/2025**

gara del 14/12/2025 CEEP VILLAGGIO EUROPA - SANTANGELO DACRI

Dal referto di gara emerge che alla fine della gara, mentre l'Arbitro si accingeva a rientrare nello spogliatoio, veniva avvicinato con fare minaccioso dal sig. Midulla Giuseppe, massaggiatore della soc. Ceep Villaggio Europa. Il Midulla iniziava dapprima a spintonare l'Arbitro con le mani sul petto e mentre lo stesso Direttore di Gara indietreggiava veniva afferrato per il volto e colpito con due forti schiaffi che causavano forte dolore. Il Midulla nel commettere la condotta violenta, rivolgeva espressioni minacciose e gravemente ingiuriose, allontanandosi solamente dopo l'intervento di alcuni tesserati della società S. Angelo D'Acri.

Il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014 e n. 168/A del 2017 in materia di prevenzione e contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara.

Infatti, la giurisprudenza federale è concorde nel qualificare come violento un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017).

Pertanto, i soggetti che hanno posto in essere una condotta violenta nei confronti del direttore di gara dovranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 35 commi 1 e 2 del C.G.S.

A ciò si aggiunga che la società è, altresì, responsabile in via oggettiva, ai sensi degli artt. 6 c. 2 e 35 del C.G.S., per il comportamento dei propri tesserati.

P.Q.M. il G.S.T.

- 1) delibera di infliggere la sanzione di squalifica di anni 2 a carico di Midulla Giuseppe, massaggiatore dell'ASD Ceep Villaggio Europa, ex art. 35 c. 1 e 2 del C.G.S.;
- 2) delibera di infliggere alla società ASD Ceep Villaggio Europa la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 e la decurtazione di 2 (due) punti in classifica;
- 3) delibera di fare obbligo alla società A.S.D. Ceep Villaggio Europa di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti se documentati e richiesti.
- 4) si precisa che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, per come deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi ai sensi dell'art. 35 c. 7 del C.G.S.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 13/12/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| RAIMONDI DIEGO | (CERZETO KOSMOS 91) |
|----------------|---------------------|



### **AMMONIZIONE (II INFR)**

|                 |                                |                |                     |
|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| PUJA EMILIO     | (CERZETO KOSMOS 91)            | SGANGA OLIMPIO | (CERZETO KOSMOS 91) |
| PASQUA PASQUALE | (E.COSCARELLO<br>CASTROLIBERO) |                |                     |

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

|                    |                                |                |                             |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| CURRO ALEX         | (CERZETO KOSMOS 91)            | PAFFILE NUNZIO | (CERZETO KOSMOS 91)         |
| FIORITA ALESSANDRO | (E.COSCARELLO<br>CASTROLIBERO) | MARTIRE ROMEO  | (FR FOLGORE CASALI DEL MAN) |
| NOCITO RICCARDO    | (SANT AGATA CALCIO 1948)       | UNGHERI SAMUEL | (SANT AGATA CALCIO 1948)    |

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 14/12/2025**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

€ 35,00 CEEP VILLAGGIO EUROPA  
per indebita presenza di persone non autorizzate nei pressi dello spogliatoio

€ 25,00 CEEP VILLAGGIO EUROPA  
per inadeguata sistemazione degli spogliatoi

### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| MOLINARO SERENA RITA | (CEEP VILLAGGIO EUROPA)<br>gare 4 |
|----------------------|-----------------------------------|

per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del direttore di gara

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

|                  |                         |                  |                          |
|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| MIDULLA GIUSEPPE | (CEEP VILLAGGIO EUROPA) | LAMBROSI PAOLINO | (FALCHI ROSSI FALCONARA) |
|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|

### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA**

GENCARELLI SALVATORE (SANTANGELO DACRI) 2 gare  
per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| PERRI SIMONE | (F.C. MONTALTO UFFUGO) |
|--------------|------------------------|

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| PALMIERI GABRIELE | (FRALE) |
|-------------------|---------|

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| NUDO EMANUELE | (CEEP VILLAGGIO EUROPA) |
|---------------|-------------------------|

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**



DE LUCA PIERFRANCESCO (FALCHI ROSSI FALCONARA)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara a fine gara

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

NOVELLO GABRIEL (NOCELAO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

|                |                        |                   |               |
|----------------|------------------------|-------------------|---------------|
| CARBONE TOMAS  | (CERISANO 96)          | MONTALTO MARCELLO | (CERISANO 96) |
| CECI BENEDETTO | (F.C. MONTALTO UFFUGO) | PROVENZANO MATTEO | (FRALE)       |
| SPINA EMANUELE | (LONGOBARDI CALCIO)    | FRANCESC          |               |

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

|                  |                         |                       |                        |
|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| GIANNINI CLAUDIO | (CEEP VILLAGGIO EUROPA) | PERRI EUGENIO FRANCES | (F.C. MONTALTO UFFUGO) |
| CAPUTO FRANCESCO | (LONGOBARDI CALCIO)     | ESPOSITO LUCA         | (LONGOBARDI CALCIO)    |
| SANSOSTRI PAOLO  | (LONGOBARDI CALCIO)     | VAIRO ORLANDO         | (LONGOBARDI CALCIO)    |

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

|                    |                         |                   |                        |
|--------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| DE FRANCESCO MIRCO | (CEEP VILLAGGIO EUROPA) | MADRIGRANO LUCA   | (CERISANO 96)          |
| ALTOMARE FRANCESCO | (F.C. MONTALTO UFFUGO)  | FARAGALLI NICOLA  | (F.C. MONTALTO UFFUGO) |
| FRASSIA LUIGI      | (F.C. MONTALTO UFFUGO)  | ANTONIO           |                        |
| TROTTA PIETRO      | (F.C. MONTALTO UFFUGO)  | GIANNUZZI ANTONIO | (F.C. MONTALTO UFFUGO) |
| IMPERATORE ALBERTO | (FRALE)                 | ATTANASIO CORRADO | (FRALE)                |
| LORELLI ALESSANDRO | (LONGOBARDI CALCIO)     | AMATO LUIGI       | (LONGOBARDI CALCIO)    |
| FALCONIERI GIULIO  | (NOCELAO)               | SPINA SIMONE      | (LONGOBARDI CALCIO)    |

## **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 06/12/2025**

gara del 12/12/2025 PARENTI CALCIO 1978 – VIENNA DA FUSCALDO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società PARENTI CALCIO 1978; visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S

#### **DELIBERA**

- 1) infliggere alla società PARENTI CALCIO 1978 la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) penalizzare la società PARENTI CALCIO 1978 di un punto in classifica;
- 3) infliggere alla società PARENTI CALCIO 1978 l'ammenda di €200,00 per seconda rinuncia.

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letta la comunicazione trasmessa dalla società PARENTI CALCIO 1978 SALERNO con la quale comunicava alla Delegazione Provinciale di Cosenza di non essere nelle condizioni di partecipare ad altre gare del campionato C5 Serire D , dichiarando, quindi, di volersi ritirare visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S

#### **delibera:**

- 1) escludere la società PARENTI CALCIO 1978 dal campionato;
- 2) infliggere alla società PARENTI CALCIO 1978 l'ammenda di € 1000,00;
- 3) trasmettere gli atti alla segreteria della Delegazione Provinciale in sede per quanto di competenza.



**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (per problemi di carattere informatico vengono riportate solo le espulsioni)**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

REGINA LUCA (SARACENA)

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MORELLO FRANCESCO (LA SPORTIVA TRAFORO)

**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MORELLO FRANCESCO (LA SPORTIVA TRAFORO)

Espulso per doppia ammonizione minacciava il direttore di gara negli spogliatoi.

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 31/12/2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO  
Domenico Scarnato

IL DELEGATO  
Antonio Massarini